

GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara

Via Catullo, 2 - [65127] Pescara - tel. 085 65 341 / 2 - fax 085 45 18 770

Prot. Nº Ra/ 21737

Pescara, li

- 1 FEB, 2016

Al Comune di Pescara

Dipartimento Tecnico
Settore Programmazione del Territorio
Servizio Pianificazione del Territorio
Piazza Italia n. 1 65126 Pescara
protocollo@pec.comune.pescara.it
marzetti.francesca@comune.pescara.it

Oggetto : Comune di Pescara- Variante al Piano Demaniale Comunale Parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974 n. 64 come modificato dal D.P.R. 6/6/2001 n. 380 art. 89

Il Dirigente del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, in relazione all'oggetto:

visto l'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 che ha modificato l'art. 13 della Legge 2.2.74 n. 64;

visto il D.M. LL.PP. 11.03.1988;

visto il D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e la normativa sismica vigente;

visto il vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico — P.A.I. — "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi", approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con Deliberazioni del 29.01.2008 (per i Bacini di interesse Regionali) e del 27.05.2008 (per il Bacino del Sangro), ed il Piano Stralcio Difesa Alluvioni — P.S.D.A., approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con Deliberazioni del 29.01.2008 (per i Bacini di interesse Regionali) e del 29.04.2008 (per il Bacino del Sangro);

visti gli "Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica" (ICMS), approvati nella Conferenza delle Regioni e Provincie autonome nel Novembre del 2008 e tenuto conto che la Regione Abruzzo ha recepito tali Indirizzi e Criteri ICMS con la Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 20.05.2011;

visto l'art.19 della Legge Regionale n. 28 dell'11.08.2011 il quale prevede che alla istanza di Parere di cui all'art.89 del D.P.R. 380/2001 venga allegato necessariamente lo Studio di Microzonazione Sismica dell'area interessata, da redigersi in linea con gli indirizzi statali e regionali in materia.

vista l'istanza presentata dal Comune di Pescara con nota n. 157173 del 11.12.2015 con allegati, in duplice copia, le N.T.A e la relazione illustrativa del nuovo Piano Demaniale Comunale.

Visti i contenuti degli elaborati trasmessi che evidenziano che la variante interessa sostanzialmente aspetti normativi a riguardo di uno stato di fatto invariato dell'arenile demaniale;

Visto lo studio di Microzonazione Sismica di I livello, validato dal Tavolo Tecnico Regionale presso il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile con attestato del 4 agosto 2015, pubblicato sul sito del Comune di Pescara al Banner Urbanistica e Territorio, nel quale si evidenzia che l'arenile del litorale Pescarese viene classificato come "Zona di attenzione per instabilità di liquefazione di tipo 1",

e in considerazione delle condizioni geomorfologiche locali, esprime, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 (ex art.13 della Legge 2.2.1974 n. 64), quanto segue:

Com'è noto, una adeguata politica di governo del territorio persegue una corretta utilizzazione del suolo e previene il rischio idrogeologico, in primis, attraverso una pianificazione territoriale compatibile con l'assetto geologico, geomorfologico e con le condizioni di sismicità e di vulnerabilità idraulica del territorio.

Nel caso specifico, a tali matrici fondamentali di conoscenza ambientale, è necessario aggiungere anche una adeguata caratterizzazione dei fenomeni meteo-marini, acquisire una esatta configurazione fisica della linea di costa ed effettuare una corretta valutazione dei sistemi e delle opere di difesa costiera esistenti, al fine di individuare la effettiva pericolosità delle aree demaniali marittime, da erosione costiera e da inondazione da mareggiata, e, nel contempo, stabilire le modalità per la loro fruizione pubblica e per l'utilizzazione turistico-ricreativo, in condizioni di sicurezza e di sostenibilità.

Per inciso, la scarna documentazione tecnica allegata, su taluni aspetti geomorfologici delle aree (comprese le integrazioni richieste e prodotte per vie brevi), appare datata e sostanzialmente riferibile alla sola morfodinamica costiera, contiene informazioni solo qualitative e generali e non fornisce alcuna precisa indicazione e valutazione della distribuzione della pericolosità e della specifica vulnerabilità delle aree e delle strutture interessate.

In effetti, il nuovo strumento urbanistico in esame, apporta rilevanti innovazioni al vigente Piano Demaniale, incrementando i volumi realizzabili dai concessionari (art. 15 c. 5), prevedendo l'uso intensivo e plurimo delle superfici coperte (art. 2, art. 10, art. 14 c. 10, c.12, art. 15 c. 6, c. 11, c. 17, c. 23, c. 24, ecc.) e consentendo nuove attività economiche e tipologie di insediamento (art. 2 c. 7, art.9 c.1, art. 14 c.16, ecc.), così da comportare certamente una maggiore esposizione delle concessioni e un indubbio incremento del rischio idraulico-marittimo delle aree demaniali.

Peraltro, l'allineamento dei nuovi volumi e impianti, in senso perpendicolare alla linea di costa, imposto dal Piano per contenere gli effetti di ingombro sulla libera visuale dell'ambiente marino, implica anche un maggiore "allungamento" e avvicinamento degli stessi insediamenti balneari alla battigia.

Cioè, il nuovo PDC, pur riconoscendo alle originali strutture di balneazione la possibilità di ulteriore ampliamento e un maggior carattere di stabilità e di permanenza funzionale e pur permettendo una maggiore continuità e molteplicità delle attività economiche consentite, non comprende alcuna preliminare analisi dei fenomeni meteo-marini, sulla effettiva pericolosità delle aree potenzialmente inondabili e dei possibili fenomeni idraulici e sedimentologici che si possono innescare (innalzamento livello mare, scavalcamento opere di difesa, formazione brecce, fenomeni erosivi, squilibri di sedimentazione, ecc.), né prevede azioni di mitigazione del rischio e/o di compensazione idraulicomarittimo.

A ciò, c'è anche da aggiungere, per i necessari approfondimenti tecnici, anche in relazione ad eventuali effetti amplificativi/cumulativi, la pericolosità idraulica delle aree demaniali già evidenziata dalle ultime modellazioni idrauliche effettuate dalla competente Autorità di Bacino, che hanno anche accertato una diretta e rilevante esposizione di tutto il litorale marino del territorio comunale di Pescara a possibili fenomeni esondativi del fiume Pescara, giusta D.G.R.A. n.377 in data 15.05.2015.

Pertanto, anche in mancanza di un vero e proprio Piano Stralcio di difesa idrogeologica delle coste e di mappatura delle aree soggette a pericolosità, da erosione marina e da inondazione da mareggiate, ai sensi del D.lgs. 49 del 23.02.2010, artt. 2, 3, 4, 5, 6, e segg. (Direttiva Alluvioni), appare necessario supportare e motivare le scelte progettuali del Piano con apposito studio geomorfologico e idraulicomarittimo costiero finalizzato proprio alla definizione e alla verifica della compatibilità geomorfologica dell'utilizzo delle aree demaniali proposto dal PDC, per scopi balneari-turistico-ricreativi-ricettivi, ecc.

Il tutto, ovviamente, tutelando integralmente la primaria funzione delle aree demaniali, di libera espansione del moto ondoso, garantendo le prioritarie esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica e privata incolumità e assicurando la salvaguardia delle strutture e dei beni materiali.

Tale approfondimento tecnico-scientifico dell'ambiente marino-costiero, partendo da un analisi complessiva di tutti i dati a disposizione (forzanti terrestri e marine, fenomeni di interazione, moto ondoso, regime dei venti, correnti marine, maree, archivio eventi, ecc.), oltre ad individuare eventuali tratti di costa maggiormente esposti ai processi erosivi e/o di ripascimento, la probabilità e gli effetti delle piene e delle mareggiate più intense e calamitose e le zone demaniali più aggredibili, e sulle quali certamente occorre evitare almeno l'installazione delle strutture balneari "fisse", di cui all'art. 8 c. 2 lett. a del PDC, permetterà di verificare la effettiva congruenza dei contenuti del PDC con l'assetto geomorfologico delle aree demaniali marittime e costituirà anche un utile strumento di informazione e valutazione per gli operatori economici, in relazione alla opportunità, alla sostenibilità tecnica-economica e alla consapevole ed oculata decisione per eventuali investimenti e scelte imprenditoriali.

Inoltre, sempre in relazione agli aspetti geomorfologici e alle peculiarità ambientali dell'area demaniale, si ritiene di segnalare la particolare criticità delle seguenti disposizioni del PDC:

- art.15 comma 6: la realizzazione di locali interrati appare in contrasto con la potenziale allagabilità e intrinseca pericolosità delle aree demaniali;
- art. 15 comma 25: il divieto di qualsiasi utilizzo dei tratti di arenile a ridosso dei corsi d'acqua non arginati, va esteso ad almeno 50 mt (anziché 30 mt) per ogni sponda, ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. a) e art. 9 c.1 delle N.T.A. del PSDA della Regione Abruzzo.
- art. 15 commi 35: la possibilità di consentire la libera fruizione delle opere esistenti, di difesa e di sistemazione del litorale marino (scogliere, pennelli, ecc.), e il loro diretto utilizzo da parte dei singoli balneatori, per scopi turistici-ricreativi, oltre a configurare un uso improprio e non contemplato in fase di progetto delle strutture, può anche costituire motivo di maggiore deterioramento delle opere e di oggettivo pericolo per l'incolumità pubblica;
- art. 15 commi 36 e 37: la possibilità di consentire ai singoli concessionari, la manutenzione e persino la realizzazione delle opere di difesa e di sistemazione del litorale marino, nei tratti antistanti alle rispettive concessioni, costituisce potenziale criticità per una corretta e integrata politica di conservazione e di organica sistemazione del litorale marino, in considerazione della loro puntualità ed estemporaneità e dei possibili effetti differenziati e di squilibrio, peraltro difficilmente prevedibili e quantificabili, sui complessi processi morfo-evolutivi della linea di costa.

Infine, si ravvisa l'opportunità di subordinare comunque l'autorizzazione alle attività, alle opere, alle sistemazioni e a tutti i nuovi interventi consentiti dal nuovo strumento urbanistico, alle seguenti condizioni e prescrizioni di ordine generale:

- le fasi esecutive dei lavori dovranno integralmente rispettare quanto previsto dal D.M. 11.3.1988, dalla Legge 64/74, D.M. 14 Gennaio 2008, e O.P.C. n. 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni e inoltre, in considerazione delle risultanze della Microzonazione Sismica ("Zona di attenzione per instabilità di liquefazione di tipo 1"), prima di procedere all'utilizzazione edificatoria delle aree demaniali, è necessario effettuare i relativi approfondimenti geologici e geotecnici per valutare l'entità del fenomeno previsto e, conseguentemente, predisporre i presidi tecnico-costruttivi atti a garantire l'idoneità delle strutture da realizzare anche in caso di sollecitazioni sismiche di progetto, in conformità del DM 14.01.2008 e dalla Circolare applicativa n. 617 del 02.02.2009.
- l'intervento non deve aumentare, nel tratto di arenile interessato, l'esistente grado di pericolosità e rischio, come definito dal DPCM del 29.09.1998;

- l'intervento non deve pregiudicare l'efficacia e/o la conservazione di eventuali opere esistenti di difesa costiera per la sistemazione e conservazione del litorale marino;
- l'intervento non deve impedire e/o intralciare e/o pregiudicare la realizzazione e l'efficacia di interventi generali di mitigazione del rischio idraulico-marittimo, previsti da specifici strumenti di pianificazione e/o piani di programmazione di opere marittime;
- produrre, in sede di istanza, apposita dichiarazione, da parte del titolare della concessione/autorizzazione, di piena consapevolezza delle condizioni di rischio idrogeologico dell'area demaniale, di diretta assunzione dei danni eventualmente provocati da inondazioni da mareggiate e/o fenomeni erosivi e di rinunciare espressamente ad ogni richiesta alla Pubblica Amministrazione per indennizzi o risarcimenti di sorta.

Tutto ciò premesso, e ritenuto:

- che sulla base della documentazione prodotta e delle attuali risultanze e considerazioni, la mancata definizione delle condizioni di pericolosità da eventi meteo-marini e del connesso rischio idraulico/marittimo indotto dall'utilizzazione delle aree demaniali, nonché le criticità sopra rilevate, non consentono di giudicare compiutamente e positivamente la congruità e la compatibilità geomorfologica della pianificazione urbanistica proposta, rispetto ai necessari e prioritari requisiti di sicurezza idraulica e di salvaguardia dell'incolumità, nè permettono, al momento, di individuare adeguati provvedimenti di prevenzione del pericolo;
- che già l'attuale condizione di pericolosità idraulica da esondazione del litorale pescarese, non consente alcun intervento di incremento delle strutture e di potenziamento delle attività poichè comportano una maggiore vulnerabilità e rischio idraulico delle aree demaniali, ai sensi dell'art.7 comma 3 lett.c delle NTA del PSDA della Regione Abruzzo;
- che la P.A., nei casi di incertezza dei rischi indotti da una attività potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica e privata, deve uniformare la propria azione amministrativa a criteri cautelativi adottando misure preventive rispetto al definitivo accertamento e consolidamento delle conoscenze;

sospende, anche in ossequio al principio di precauzione per la tutela della pubblica e privata incolumità, il richiesto parere di competenza, in relazione alla compatibilità geomorfologica del proposto Piano Demaniale Comunale, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 (ex art.13 della Legge 2.2.1974 n. 64), nelle more di apposita integrazione da parte del Comune di Pescara e rinviando ogni definitiva e motivata determinazione ad un necessario approfondimento sulle complessive condizioni idrogeologiche delle aree e di effettiva esposizione delle stesse agli eventi idraulici, meteomarini ed erosivi

IL RESPONSABILE DELL'U.T.
ing. Silvio Iervese

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

orio Di Biase